



COMUNE DI MAGLIONE

piazza XX Settembre n. 4 - tel. 0161/400123

ORDINANZA N. 2/2022 PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL SINDACO

OGGETTO: istituzione temporanea del divieto di transito veicolare in via Regina Elena e in via Cossano

PREMESSO CHE in data 15.2.2022 la Società metropolitana acque Torino s.p.a. (Smat gruppo) ha richiesto l'emissione di un'ordinanza per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale in occasione dei lavori che la stessa deve svolgere per assicurare la manutenzione della rete idrica di cui è gestore;

CONSIDERATO CHE i lavori svolti dalla Società metropolitana acque Torino s.p.a. devono intendersi essenziali, posto il fine da realizzare;

RILEVATO che, in occasione dell'esecuzione delle opere di manutenzione della condotta idrica è opportuno, per motivi di sicurezza stradale e di viabilità, limitare e regolare il traffico veicolare sui tratti delle strade interessate;

VISTA la necessità di disciplinare con provvedimento temporaneo il traffico urbano, con la regolamentazione della circolazione statica e dinamica;

VISTO il parere favorevole espresso dal servizio di Polizia locale ;

VISTI gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera f), 7 c.1 lettera a), 159, 215 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il regolamento di esecuzione del *Codice della strada* di cui al D.P.R. n. 495/1992;

VISTO il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, e precisamente l'art. 50;

ORDINA

**PER IL GIORNO VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2022 IN VIA REGINA ELENA E IN VIA COSSANO,
RISPETTIVAMENTE DALLE ORE 8 ALLE ORE 12 E DALLE ORE 13 ALLE ORE 17**

l'istituzione temporanea della limitazione della circolazione veicolare e pedonale che si rendesse necessaria attuare per l'effettuazione dei lavori di modifica di presa su condotta idrica di cui Smat gruppo è gestore, compresi il divieto di transito, di sosta con rimozione coatta dei veicoli eventualmente in sosta irregolare e il senso unico, anche alternato, con l'eccezione dei veicoli della società indicata in premessa, dell'impresa Cimo s.r.l. di Colletterto Giacosa (TO), dei veicoli di soccorso pubblico e di Polizia,

AVVERTE

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;

DISPONE

1-) che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Borgomasino;
2-) che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura della ditta incaricata dei lavori, che ne dovrà garantire l'efficienza per tutta la durata delle operazioni, in osservanza al Codice della strada;

3-) che i soggetti di cui all'art. 12 del C.d.s. sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;

AVVISA

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale di Torino oppure entro 120 al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In alternativa, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione può essere preposto ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. lgs. n. 285/1992, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;

PUBBLICITÀ

la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio digitale del Comune di Maglione e nei punti interessati all'esecuzione del seguente provvedimento.

Maglione, 16 febbraio 2022

IL SINDACO
f.to Pier Franco CAUSONE